

**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**  
**Provincia di Treviso**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

\* \* \* \* \*

Rep. 2614

**CONTRATTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

Contratto d'appalto in modalità elettronica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondaria di primo grado di Crocetta del Montello, per gli anni scolastici – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023.

Importo contrattuale € 279.040 (Iva esclusa). di cui Euro 2500 per oneri della sicurezza

L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la residenza del Comune di Crocetta del Montello, nell'ufficio del Segretario Generale;

avanti a me, dott.ssa Antonella Viviani Segretario comunale del Comune di Crocetta del Montello, autorizzata a rogare i contratti nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 97 - 4° comma lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i sotto indicati signori:

- rag. Roberta Scapinello, nata a Montebelluna (TV) il 04.08.1972, che interviene al presente atto quale facente funzioni del Responsabile del Servizio Affari Generali del "COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO", la quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale n. 00449960269), in seguito denominato "Comune", in forza dell'articolo 107, comma, 3 – lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché del Decreto del Sindaco di incarico dei titolari di Posizione Organizzativa n. 5 /2020

- sig. Livio Guerra nato a Feltre (BL) il 20 luglio 1971, residente a Pederobba (TV), in via Cavallea n. 48, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della società "Autoservizi Guerra srl" con sede in Cornuda (TV) in via Monte Ortigara n. 2 Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione CCIAA di Treviso 04706060268 d'ora in avanti identificata, per brevità, come Appaltatore.

Della identità personale delle sopra costituite parti, io Segretario rogante, sono personalmente certo.  
PREMESSO CHE:

-Con Determinazione n. 26 del 31 gennaio 2018 è stata disposta la indizione della gara tramite procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per cinque anni scolastici ovvero dal 2018 al 2023 e approvati gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e progetto sulla scorta degli indirizzi approvati con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 27.03.2018 ( piano generale del trasporto scolastico);

- Che è stata conseguentemente svolta la gara da parte della Provincia di Treviso , SUA, all'uopo delegata, col sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e col metodo di cui all'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, per il periodo 2018-2023, per l'importo stimato complessivo a base di gara di Euro 405.900 Iva esclusa, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza;

-Che con Determinazione n. 186 del 21 agosto 2018 è stato aggiudicato il lotto n. 3 Crocetta del Montello per il periodo dal 2018-2023 alla ditta Autoservizi Guerra Srl con sede in via Monte Ortigara a Cornuda per l'importo complessivo di Euro 279.040 IVA esclusa, derivante dal ribasso del 16,2 % sul prezzo a base d'asta e dalla somma di Euro 2.500 per oneri di sicurezza (cig 7365990F3A) ( cig derivato 7602908628) ;

Che col medesimo provvedimento si è dato atto che sono stati conclusi, da parte della S.U.A., con esito positivo gli accertamenti e i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il controllo delle carte di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio e di ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a quanto indicato all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto e all' offerta di gara ;

Che col medesimo atto è stato dichiarato che l'aggiudicazione definitiva doveva intendersi quindi efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo Decreto legislativo e che il Comune si avvaleva della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al Lotto;

Che la documentazione prevista dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto è stata regolarmente consegnata ;

Che la ditta ha dichiarato di avvalersi dei mezzi Targa FR062TG (Polizza Axa nr. 403096649) e DY590LZ (Polizza Axa 238740334) e dei mezzi di scorta indicati in gara ( EH694GJ- polizza 240433633 e CY391VA- polizza 235476837) o di mezzi analoghi;

Che la ditta ha consegnato la polizza fideiussoria n.2238800 della Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A. valida per anni quattro mesi undici e giorni trenta con proroga semestrale eventuale;

Che il contratto non essendo stato stipulato decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni come previsto dall'art. 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016 s. m. e i., le parti danno atto che comunque l'appaltatore ha svolto di fatto il servizio di trasporto scolastico con diligenza secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto con decorrenza dal 10/09/2018 e che per il servizio di trasporto reso, il Comune ha provveduto a pagare il corrispettivo sulla base delle fatture presentate dalla ditta Autoservizi aggiudicataria.

Che sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016 con esito positivo da parte della Stazione Unica Appaltante come risulta nella determina n. 186 del 21/08/2018.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Crocetta del Montello, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'Aggiudicatario che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado di Crocetta del Montello, per gli anni scolastici 2018 – 2023 dando atto che la ditta ha regolarmente svolto il servizio negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sia pure dopo l'affidamento temporaneo in pendenza della stipulazione del contratto come risulta dalla determina del RUP n. 186 del 21 agosto 2018.e comunque anche dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 19 del Capitolato speciale di appalto relativo al lotto n. 3;

#### ART. 3. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha la durata di anni cinque (cinque) con decorrenza dallo svolgimento effettivo del servizio avvenuto dal 10/09/2018, come risulta dalla fattura n.6 del 28/01/2019 che si riferisce all'importo dei mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018 e termina con la conclusione dell'anno scolastico 2023. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli fissati dal calendario scolastico che ogni anno sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, fatte salve eventuali variazioni che potranno essere apportate dal competente Istituto Comprensivo di Crocetta del Montello.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, il Comune si riserva di disporre una proroga dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per il tempo ritenuto strettamente necessario alla conclusione della procedura per la individuazione di un nuovo contraente e stimabile in sei mesi, da comunicarsi alla ditta mediante Pec almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, in quanto tale opzione è stata prevista nel bando di gara in base all'art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016 s. m. e i. In tal caso, la proroga del contratto potrà essere effettuata agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### ART. 4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del suddetto servizio sono descritte in dettaglio nei documenti :

1) Capitolato speciale d'appalto

2) Progetto Comune di Crocetta del Montello

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto generale e specifico e di tutti gli atti ad essi collegati nonché dalla normativa vigente in materia, approvati con determina a contrarre n. 26/2018 che l'Appaltatore dichiara di conoscere e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegati, la cui lettura viene omessa su concorde richiesta delle parti le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

Il servizio non avrà luogo la domenica, durante le vacanze natalizie e pasquali, il mese di agosto, e/o per scioperi, salvo diversa disposizione convenuta dalle parti.

**ART. 5. PERSONALE QUALIFICATO**

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio di trasporto oggetto del presente contratto con personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge per tutta la durata del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti professionali e morali necessari all'espletamento del servizio.

**ART. 6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.**

L'appaltatore s'impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolge il servizio. L'Appaltatore è tenuto altresì ad agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, inoltre è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 7. SICUREZZA.**

L'Appaltatore si impegna ad attuare le direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di cui alla L. 03.08.2007 n. 123 e al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, modificato e integrato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106.

**ART. 8. SCIOPERO**

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare le norme di garanzia in materia di disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della L. 12.06.1990, n. 146 modificata ed integrata dalla L. 11.04.2000 n. 83, dell'Accordo siglato tra l'ARAN e le OO.SS. del 19.09.2002 valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/181 del 25.09.2002 e del C.C.N.L. in vigore nel comparto Regioni-Enti Locali.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio di cui all'oggetto, nei termini fissati dal vigente accordo di settore, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

La società appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a dare esecuzione al servizio nei termini, modi e alle condizioni seguenti.

**ART. 9. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

Viene individuato il sig Livio Guerra, come soggetto individuato dall'Appaltatore, con le funzioni di Responsabile del servizio del trasporto scolastico che gestisce il rapporto contrattuale con l'Amministrazione. Detto responsabile del servizio di trasporto presso la struttura, sarà il referente di utenti, operatori e Amministrazione Comunale per i problemi di ordinaria gestione che possono puntualmente insorgere. Inoltre, ha il compito di intervenire, decidere, risolvere direttamente eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire la reperibilità nei giorni di espletamento del servizio.

**ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, relativo al presente Appalto, viene identificato dalla Stazione Appaltante nella persona del sig. Mario Favaro Responsabile del Settore politiche scolastiche di

questa Amministrazione Comunale.

#### ART. 11. CONTROLLI

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di effettuare i controlli quantitativi e qualitativi sul servizio reso così come stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### ART. 12. OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Il Responsabile del Procedimento controllerà l'organizzazione e la funzionalità del servizio. Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione del servizio che dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità previste dal Capitolato e dal Progetto, il Responsabile del Procedimento, prima di procedere all'interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di disfunzioni nell'organizzazione, a seguito dei predetti controlli, oppure su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli operatori, accertata l'esistenza e la gravità delle disfunzioni, applicherà le penalità così come stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. La richiesta e/o il pagamento delle suddette penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

#### ART. 13. SUBAPPALTO

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune appaltante della corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, non sussistendo le condizioni per l'affidamento in subappalto salvo quanto riportato nel Capitolato, in conformità dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s. m. e i. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016 s. m. e i. riguardante la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, le parti convengono che il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### ART. 15. CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO.

L'importo complessivo contrattuale da corrispondere all'Appaltatore per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto, per il periodo, è stato determinato per il quinquennio nell'importo complessivo di Euro 279.040 IVA esclusa, derivante dal ribasso del 16,2 % sul prezzo a base d'asta e dalla somma di Euro 2.500 per oneri di sicurezza.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dell'appaltatore, comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte riparazioni, revisioni, manutenzioni in genere) nonché di tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio.

Eventuali modifiche da apportarsi con le conseguenti revisioni del prezzo sono regolate dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto e dai documenti approvati con determina n. 23/2018.

Il valore stimato del presente contratto ammonta ad € 312.224,80 calcolato tenendo conto dell'opzione prevista nel bando di gara di proroga del contratto per la durata di sei mesi, come previsto dall'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016 s. m. e i.

#### ART. 16. PAGAMENTI

I compensi per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico verranno percepiti dall'Appaltatore a mezzo pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale che verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva dello stesso, presso gli Enti Previdenziali competenti.

Le fatture dovranno essere emesse conformemente alla disciplina vigente alla L. 190/2014 art. 1

comma 629, lett. b), con separata indicazione dell'Iva che sarà versata direttamente dal Comune all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

#### ART. 17. OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 13.08.2010 N. 136

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s. m. e i.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto devono essere effettuati dal Comune esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi dall'Appaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

A tal fine l'Appaltatore si impegna ad utilizzare, il seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva: IT4110708461660016001710638, acceso presso la Banca della Marca – Credito cooperativo filiale di Crocetta del Montello, sul quale sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:

Ida Trevisan C.F. TRVDIA37R67D530Y1

Livio Guerra C.F. GRRLVI71L20D530K.....

Il cambiamento dei dati sopraindicati ( di c/c dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore il codice identificativo di gara (CIG 7365990F3A) ( CIG derivato 7602908628) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00.= a € 3.000,00.=

#### ART. 18 . RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Crocetta del Montello, pubblicato sul sito dell'Ente nella specifica sezione " Amministrazione trasparente " sottosezione " Disposizioni generali Codice di condotta "

La violazione da parte dell'appaltatore, nella persona del legale rappresentante della società e del personale dipendente assegnato allo svolgimento del servizio di trasporto, degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Crocetta del Montello, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si avvarrà della presente clausola per la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Responsabile del Settore politiche scolastiche e il Legale Rappresentante della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del DPR n. 62/2013, dichiarano sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo quadriennio, rapporti contrattuali a titolo privato né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice.

#### ART. 19. RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici giorni) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.n. 448/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.

#### ART. 20. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente contratto e dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato speciale di appalto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Crocetta del Montello dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio, a causa di inadempimento dell'obbligazione contrattuale e in caso di risoluzione del contratto, ha costituito e depositato agli atti dell'ufficio contratti cauzione definitiva di € 45.204,48 (Euro quarantacinquemiladuecentoquattro, virgola quarantotto mediante polizza fideiussoria n. 2238800 la cui efficacia decorre dalla data del 1.1.2019 e avrà effetto per l'intera durata del presente contratto.

Detta polizza contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'impegno a rendere operativa la garanzia, entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

In ogni caso viene riconosciuto al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il medesimo dovesse risultare creditore verso l'Appaltatore a qualsiasi titolo.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'Appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra il Comune e l'Appaltatore, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o di una parte della stessa.

#### ART. 21. OBBLIGHI ASSICURATIVI.

L'Appaltatore ha prodotto le polizze assicurative RCA, relative ai mezzi utilizzati per il trasporto scolastico di cui all'oggetto, dichiarati in sede di gara, e le polizze di responsabilità civile verso terzi che assicurano l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Le copie delle polizze sopra indicate sono conservate presso gli uffici dell'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Ditta Appaltatrice è tenuta a dimostrare la permanenza e la piena operatività delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, non oltre 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate.

In caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c. c con conseguente incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalle polizze assicurative sopra indicate e per danni eccedenti i massimali assicurati dalle stesse.

#### ART. 22. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'a. 1456 del Codice Civile, senza pregiudizio di ogni altro risarcimento dei danni, secondo le modalità ed in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il Comune che intende avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del C.C. darà comunicazione scritta, mediante Posta Elettronica Certificata, alla controparte al momento del verificarsi dell'inadempimento senza nulla dovere oltre al compenso per il servizio effettivamente

svolto e fermo restando l'applicazione delle penalità previste.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune, il diritto di attuare i provvedimenti che ritiene più opportuni allo scopo di garantire il servizio del trasporto scolastico comunale all'utenza, compresa la prosecuzione del servizio da parte di altro soggetto, addebitando l'eventuale maggior spesa all'Appaltatore.

#### ART. 23. DOMICILIO LEGALE

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore, dichiara di eleggere domicilio legale presso la sede legale di Via Monte Ortigara nr. 2 a Cornuda.

Pertanto, tutte le intimazioni, le notificazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto possono essere fatte al Legale Rappresentante presso la sede del domicilio eletto.

#### ART. 24. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA. Si richiede, pertanto, la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n.131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

#### ART. 25. NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 s. m. e i., la L. 136/2010, la normativa antimafia e civilistica di riferimento.

#### ART. 26. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto di appalto, che non si siano risolte tramite l'istituto della transazione, si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine il foro competente è quello di Treviso. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio.

#### ART.27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente contratto, e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

#### ART. 31. DATI SENSIBILI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti ed alle rispettive famiglie acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio.

Richiesto, io dott.ssa Antonella Viviani Segretario comunale del Comune di Crocetta del Montello ho ricevuto il presente atto dattiloscritto secondo le vigenti norme da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su sei (6) pagine e fin qui della settimana, a video del quale ho dato lettura ai signori comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione, alla mia presenza e con me Segretario, lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 s. m. e i.

Io sottoscritto, Segretario generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 ed appongo quindi in presenza delle parti la mia firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del C.C., la società Autoservizi Guerra a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente e senza riserve le disposizioni di cui agli articoli 22 (Clausola risolutiva espressa), art. 19 (Facoltà di recesso), art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari, art. 13 (Subappalto)m art. 14 (Cessione del Contratto), art. 18 (Rispetto del Codice di Comportamento), art. 21 (Obblighi assicurativi) sopra riportati.

L'appaltatore sig. re Livio Guerra

La Responsabile del servizio rag. Roberta Scapinello

Il Segretario comunale dott.ssa Antonella Viviani